



# SCADENZIARIO PER MATERIA ATTIVITA' DEL CURATORE

## *NORMATIVA CCII*

**Zucchetti Software Giuridico srl**  
Via Enrico Fermi, 134 | 36100 Vicenza  
Tel 0444 346.211 - 06 89 39 81 | Fax 0444 142 97 43  
info@fallco.it  
Pec zucchettssoftwaregiuridico@gruppozucchetti.it

[www.fallco.it](http://www.fallco.it)



Azienda certificata da Certiquality  
BS 10012:2017- Personal Information  
Management System Certified

R.I. / C.F. e P.IVA n. 02667520247  
R.E.A. n. VI-265600 | Capitale Sociale € 10.400,00 i.v.  
Coordinate Bancarie: Banca Intesa  
Agenzia Vicenza 13 | IT67 M 03069 11885 100000001091  
Iscritta nel Registro dei Gestori della vendita telematica,  
con provvedimento Min. Giustizia del 9/8/17  
Abilitata alla pubblicazione degli avvisi ex art. 490 co.2 c.p.c.  
con provvedimento Min. Giustizia del 11/7/17

## SCADENZARIO PER MATERIA

CRONOLOGIA	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
<b>DOMICILIO DIGITALE</b>		
<b><u>Al più presto dalla data di nomina</u></b> , il curatore deve:	- <b>attivare</b> il domicilio digitale per i soggetti aventi diritto.	Art. 10, c. 2 CCII
<b><u>Entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina</u></b> , il curatore deve:	- <b>sollecitare</b> in cancelleria la comunicazione del <b>domicilio digitale</b> della procedura ove non ricevuto immediatamente dopo la nomina.	Art. 126, c. 2 CCII
<b>REPERIMENTO DOCUMENTAZIONE ANTE LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE</b>		
<b><u>Al più presto dalla data di nomina</u></b> , il curatore deve:	- <b>richiedere</b> in cancelleria dati e documenti acquisiti mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate, dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e del Registro delle Imprese;	Art. 42, c. 1 CCII
	- <b>richiedere</b> la documentazione alle banche, all’anagrafe tributaria, ai clienti e ai fornitori (se autorizzato dal tribunale);	Art. 49, c. 3, lett. f) CCII
	- <b>richiedere</b> al Giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati ulteriori oltre a quelle già autorizzate (in caso di incompletezza o inattendibilità delle scritture contabili) e/o di <b>chiedere</b> informazioni alle pubbliche amministrazioni.	Art. 130, c. 2 e 3 CCII
<b>ALTRE ATTIVITÀ GENERICHE IMMEDIATE</b>		
<b><u>Al più presto dalla data di accettazione dell’incarico</u></b> , il curatore deve:	- <b>verificare</b> che il cancelliere abbia adempiuto agli incumbenti affinché la sentenza produca effetti nei confronti del debitore e dei terzi;	Art. 49, c. 4 CCII
	- <b>convocare</b> il debitore/i soci della società di persone/il legale rappresentante della società di capitali, se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura.	Art. 149, c. 2 CCII
<b><u>Entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina</u></b> , il curatore deve:	- <b>accettare</b> l’incarico.	Art. 126, c.1 CCII
<b>IMPUGNAZIONE SENTENZA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE</b>		
<b><u>Entro 10 giorni prima dell’udienza fissata dalla Corte di appello</u></b> , il curatore deve:	- <b>valutare</b> se proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello di revoca della liquidazione giudiziale. in caso positivo, chiedere l’autorizzazione al Giudice delegato e nominare il difensore per presentare ricorso.	Art. 51, c. 8 CCII
<b><u>Entro 30 giorni dalla notifica della sentenza</u></b> , il curatore deve:	- <b>richiedere</b> al presidente del Comitato dei creditori dei pareri e delle autorizzazioni previste dalla legge.	Art. 51, c. 13 CCII

<b>RAPPORTI RIEPILOGATIVI E RELAZIONI</b>		
<u>Entro 30 giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione,</u> il curatore deve:	- <b>depositare</b> al Giudice delegato <b>informativa</b> sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla resp. del debitore, amministratori, organi di controllo.	Art. 130, c. 1 CCII
<u>Entro 5 giorni dal deposito delle relazioni ex art. 130,</u> il curatore deve:	- <b>trasmettere</b> in copia integrale le relazioni al pubblico ministero.	Art. 130, c. 7 CCII
<u>Entro 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività,</u> il curatore deve:	- <b>depositare</b> la <b>relazione particolareggiata</b> in ordine: <ul style="list-style-type: none"> <li>o al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore;</li> <li>o sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa;</li> <li>o sulla responsabilità del debitore o di altri.</li> </ul> <b>Se il debitore insolvente è una società o altro ente,</b> il curatore deve altresì: <ul style="list-style-type: none"> <li>- riferire sulla natura dei rapporti con altre società enti allegare le informazioni raccolte sulle rispettive responsabilità.</li> </ul> <b>Entro 5 giorni</b> dev'essere comunicata in copia integrale al pubblico ministero ex art. 130 c. 7.	Art. 130, c. 4 CCII
<u>Entro 180 giorni</u> dalla data di apertura della liquidazione, <b>qualora non si faccia luogo all'accertamento del passivo,</b> il curatore deve:	- <b>depositare</b> in cancelleria la relazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 130 CCII;	Art. 130, c. 6 CCII
<u>Entro 4 mesi</u> dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e <b>successivamente ogni sei mesi,</b> il curatore deve:	- <b>depositare</b> in cancelleria il <b>rapporto riepilogativo</b> delle attività svolte e delle informazioni raccolte; - <b>trasmettere</b> copia del rapporto riepilogativo e dei documenti allegati al Comitato dei creditori.	Art. 130, c. 9 CCII
<u>Entro 15 giorni</u> dalla <b>trasmissione del rapporto riepilogativo al Comitato dei creditori,</b> il curatore deve:	- <b>verificare</b> se siano pervenute osservazioni al rapporto riepilogativo da parte del Comitato dei creditori o da qualcuno dei suoi componenti.	
<u>Entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni del Comitato dei creditori,</u> il curatore deve:	- <b>comunicare</b> a mezzo PEC il rapporto riepilogativo comprensivo delle eventuali osservazioni: al debitore, ai creditori e ai titolari dei diritti sui beni.	
<u>Ogni 6 mesi</u> dopo il primo <b>rapporto riepilogativo,</b> il curatore deve:	- <b>depositare</b> in cancelleria e <b>trasmettere</b> al Comitato dei creditori i rapporti riepilogativi periodici.	

<b>Entro 30 giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione,</b> il curatore deve:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>informare</b> il pubblico ministero se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'art. 49, c. 3, lett. c) CCII (deposito bilancio e scritture contabili);</li> <li>- <b>chiedere</b> al Giudice delegato di essere autorizzato ad accedere ad ulteriori banche dati rispetto a quelle di cui all'art. 49 CCII.</li> </ul>	Art. 130, c. 2 CCII
<b>COMITATO DEI CREDITORI</b>		
<b>Entro 30 giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione,</b> il curatore deve:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>richiedere</b> al Giudice delegato la nomina del Comitato dei creditori con elenco dei creditori disponibili.</li> </ul>	Art. 138, c. 1 CCII
<b>Entro 10 giorni dalla nomina del Comitato dei creditori,</b> il curatore deve:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>convocare</b> il Comitato dei creditori per la nomina del presidente (entro dieci giorni dalla nomina del Comitato dei creditori).</li> </ul>	Art. 138, c. 3 CCII
Al più presto dall'accettazione dell'incarico, il curatore deve:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>comunicare</b> al Giudice delegato l'accettazione della carica di componente del Comitato dei creditori.</li> </ul>	Art. 138, c. 5 CCII
<b>Nel più breve tempo possibile</b> da quando sorge l'esigenza del parere o dell'autorizzazione, il curatore deve:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>richiedere</b> al presidente del Comitato dei creditori i pareri e le autorizzazioni previste dalla legge. Il Comitato dei creditori delibera nel termine massimo di 15 giorni dalla richiesta (art. 140 c. 3).</li> </ul>	Art. 140 CCII
<b>Entro 8 giorni dalla conoscenza dell'atto,</b> il curatore deve:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>proporre</b> reclamo contro gli atti, i pareri e i dinieghi del Comitato dei creditori.</li> </ul>	Art. 141, c. 1 CCII
<b>GESTIONE DENARO E BENI DELLA PROCEDURA</b>		
<b>Entro 10 giorni dalla riscossione delle somme,</b> il curatore deve:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>depositare</b> sul conto corrente le somme riscosse.</li> </ul>	Art. 131, c. 1 CCII
Per <b>il compimento di atti di straordinaria amministrazione</b> elencati al primo comma dell'art. 132, il curatore deve:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>richiedere</b> autorizzazione al Comitato dei creditori.</li> </ul>	Art. 132, c. 1 CCII
Per <b>il compimento di atti di straordinaria amministrazione</b> elencati al primo comma dell'art. 132, il cui <b>valore superi i 50.000 euro,</b> il curatore deve:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>informarne</b> preventivamente il Giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'art. 213, c. 7 CCII.</li> </ul>	Art. 132, c. 3 CCII

<b>REGISTRO INFORMATICO</b>		
<u>Al più presto dalla data di nomina</u> , il curatore deve:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>predisporre e tenere il registro informatico</b> giornaliero in cui annotare le operazioni relative alla sua amministrazione. Il registro dev'essere: <ul style="list-style-type: none"> <li>• consultabile telematicamente dal Giudice delegato e dai componenti del Comitato dei creditori;</li> <li>• firmato digitalmente ogni mese con l'apposizione della marca temporale <b>con cadenza mensile</b>.</li> </ul> </li> </ul>	Art. 136, c. 1 CCII
<b>COMPENSO CURATORE</b>		
<u>Dopo la richiesta di esecuzione di un progetto di riparto parziale</u> , il curatore può:	- <b>richiedere</b> al Giudice delegato l'acconto sul compenso.	Art. 137, c. 2 CCII
<u>Dopo l'approvazione del conto di gestione</u> , il curatore deve:	- <b>richiedere</b> la liquidazione del compenso finale e il rimborso delle spese.	
<u>Dopo la chiusura anticipata della liquidazione</u> , il curatore deve:	- <b>richiedere</b> la liquidazione del compenso integrativo per le attività successive alla chiusura.	
<b>CAUSE PENDENTI</b>		
<u>Al più presto dalla data di apertura della liquidazione</u> , il curatore deve:	- <b>verificare</b> le cause pendenti in cui sia parte il debitore e <b>valutare</b> la convenienza a proseguirle o riassumerle (eventuale riassunzione da farsi entro tre mesi dalla data di dichiarazione dell'interruzione).	Art. 143, c. 1 e 3 CCII
<b>CORRISPONDENZA DELL'INSOLVENTE</b>		
<u>Al più presto dalla data di accettazione dell'incarico</u> , il curatore deve:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>comunicare</b> all'insolvente persona fisica di consegnargli la propria corrispondenza (anche quella elettronica) riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale;</li> <li>- <b>comunicare</b> all'ufficio postale ed al gestore della PEC della intervenuta apertura della liquidazione giudiziale a carico di una persona giuridica.</li> </ul>	Art. 148, c. 1 CCII
		Art. 148, c. 2 CCII
<b>AZIONI REVOCATORIE</b>		
<u>Entro 3 anni</u> dall'apertura della liquidazione, il curatore può:	- <b>promuovere</b> azioni revocatorie (premesse che i periodi sospetti decorrono dal deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura), che si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.	Art. 170 CCII

RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI		
<b>Appena possibile o comunque entro 60 giorni da eventuale messa in mora, il curatore deve:</b>	- <b>richiedere</b> l'autorizzazione al Comitato dei creditori a subentrare o sciogliersi dai contratti pendenti che consentono tale opzione.	Art. 172, c. 1 CCII
<b>Appena possibile, il curatore deve:</b>	- <b>esaminare</b> i contratti preliminari di vendita e valutare se sciogliersi previo controllo dell'avvenuta trascrizione;	Art. 173, c. 1 CCII
	- <b>esaminare</b> i contratti preliminari di vendita dell'abitazione principale o della sede principale ai fini dell'invio dell'avviso ex art. 200 CCII;	Art. 173, c. 3 CCII
	- <b>procedere</b> alla stipula del definitivo in caso di subentro nei contratti preliminari di vendita; - <b>chiedere</b> al Giudice delegato il decreto di cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni dopo il pagamento del prezzo.	Art. 173, c. 4 CCII
<b>Appena appresa la determinazione dello scioglimento, il curatore deve:</b>	- <b>nominare</b> uno stimatore per determinare il valore di mercato del bene oggetto del leasing in caso di scioglimento dal contratto.	Art. 177, c. 1 CCII
<b>Entro 60 giorni dall'apertura della liquidazione, il curatore può:</b>	- <b>recedere</b> dal contratto di affitto di azienda (liquidazione del concedente).	Art. 184, c. 1 CCII
<b>In qualunque momento, il curatore può:</b>	- <b>recedere</b> dal contratto di affitto di azienda (liquidazione dell'affittuario).	Art. 184, c. 3 CCII
<b>Entro 12 mesi dall'apertura della procedura, il curatore deve:</b>	- <b>recedere</b> dal contratto di locazione (liquidazione del locatore).	Art. 185, c. 2 CCII
<b>In qualunque momento successivo all'apertura della liquidazione, il curatore può</b>	- <b>recedere</b> dal contratto di locazione (liquidazione del conduttore).	Art. 185, c. 3 CCII
<b>Entro 60 giorni dall'apertura della liquidazione, il curatore può:</b>	- <b>subentrare</b> nel contratto di appalto sciolto <i>ex lege</i> .	Art. 186, c. 1 CCII
<b>Entro 4 mesi dall'apertura della liquidazione, il curatore deve:</b>	- <b>richiedere</b> un parere al Comitato dei creditori per il subentro o recesso nei contratti di lavoro subordinato (pena la risoluzione dei contratti);	Art. 189, c.1 CCII
	- <b>richiedere</b> al Giudice delegato l'autorizzazione per il subentro o il recesso nei contratti di lavoro subordinato (pena la risoluzione dei contratti);	
	- <b>comunicare</b> ai lavoratori di subentrare o di recedere dai rapporti di lavoro subordinato, previa autorizzazione del Giudice delegato e sentito il Comitato dei creditori.	
	- <b>trasmettere</b> l'elenco dei dipendenti all'Ispettorato territoriale del lavoro;	Art. 189, c. 2 CCII

<u>Entro 30 giorni dalla data di nomina</u> , il curatore deve:	- <b>richiedere</b> la proroga del termine per l'invio dell'elenco dei lavoratori all'Ispettorato territoriale del lavoro.	
<u>Entro 4 mesi dall'apertura della liquidazione</u> , il curatore deve:	- <b>comunicare</b> il recesso dal rapporto di lavoro subordinato al lavoratore.	Art. 189, c. 3 CCII
<u>Entro 3 mesi e 15 giorni dall'apertura della liquidazione</u> , il curatore può:	- <b>richiedere</b> al Giudice delegato la proroga del termine di cui all'art. 189, c. 3 CCII.	Art. 189, c. 4 CCII
<u>Entro 7 giorni dalla comunicazione del recesso</u> , il curatore deve:	- <b>comunicare</b> , ex art. 4, comma 9, l. 23 luglio 1991, n. 223 l'elenco dei lavoratori licenziati all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria.	Art. 189, c. 6 lett. g) CCII
<b>INVENTARIO</b>		
<u>Al più presto dalla data di accettazione dell'incarico</u> , il curatore deve:	- <b>procede</b> all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, <b>apporre</b> i sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa, quando non è possibile procedere alla immediata inventariazione;	Art. 193, c. 1 CCII
	- <b>prendere</b> in consegna danaro, cambiali, scritture contabili ed ogni altra documentazione dal medesimo richiesta (se non depositate in cancelleria); - <b>depositare</b> il danaro sul conto corrente della procedura; - <b>autorizzare</b> ogni interessato ad esaminare ed estrarre copia delle scritture contabili (a sue spese).	Art. 194, c. 1 e c. 2 CCII
<u>Al più presto dalla data di apertura della liquidazione</u> , il curatore deve:	- <b>rimuovere</b> i sigilli (se apposti) e <b>redigere</b> l'inventario in doppio originale con allegata documentazione fotografica dei beni.	Art. 195, c. 1 e 4 CCII
<u>Dopo avere redatto l'inventario</u> in doppio originale con allegata la documentazione fotografica, il curatore deve:	- <b>nominare</b> , se necessario, uno stimatore;	Art. 195 c. 2 CCII
	- <b>invitare</b> il debitore o gli amministratori (in caso di società) a dichiarare se vi siano altri beni da includere nell'inventario; - <b>redigere</b> parere al Giudice delegato per non includere alcuni beni nell'inventario o per restituire i beni agli aventi diritto;	Art. 195 c. 3 CCII
	- <b>depositare</b> uno dei due originali in SIEIC, sottoscritto da tutti gli intervenuti.	Art. 195, c. 4 CCII
<u>Immediatamente dopo l'istanza di parte</u> , il curatore deve:	- <b>redigere</b> un parere per non includere nell'inventario beni mobili su cui i terzi vantano diritti chiaramente riconoscibili.	Art. 196, c. 1 CCII

<b>Al più presto dalla data di apertura della liquidazione</b> , il curatore deve:	- <b>notificare</b> l'estratto della sentenza di apertura della procedura ai fini della trascrizione se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti nei pubblici registri;	Art. 197, c. 2 CCII
<b>BILANCIO DELL'ULTIMO ESERCIZIO</b>		
<b>Entro 30 giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione</b> , il curatore deve:	- <b>redigere</b> il bilancio dell'ultimo esercizio (se non presentato dal debitore nel termine stabilito); - <b>rettificare</b> i bilanci e gli elenchi presentati dal debitore.	Art. 198, c. 2 CCII
<b>PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DEL PASSIVO</b>		
<b>Al più presto dalla data di apertura della liquidazione</b> , il curatore deve:	- <b>compilare e depositare</b> in cancelleria l'elenco dei creditori;	Art. 198, c. 1 CCII
	- <b>avvisare</b> i creditori (per mezzo di posta elettronica certificata o mediante lettera raccomandata): a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201, anche senza l'assistenza di un difensore; b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande; c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, c. 3, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, c. 3, lett. e); d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, c. 4; e) il <b>domicilio digitale</b> assegnato alla procedura.	Art. 200, c. 1 CCII
<b>Fino a 30 giorni prima dell'udienza di verifica per l'esame dello stato passivo</b> (termine di scadenza per le domande di insinuazione e di <b>partecipazione al riparto</b> ), il curatore deve	- <b>verificare</b> se sono pervenute: o <b>domande</b> di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o di rivendica; o <b>domande</b> di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui;	Art. 201 c. 1 CCII
<b>Fino a 15 giorni prima dell'udienza di verifica per l'esame dello stato passivo</b> , il curatore deve:	- <b>depositare</b> le domande di insinuazione e di rivendica;	Art. 203, c. 1 CCII
	- <b>depositare</b> il progetto di stato passivo;	Art. 203, c. 2 CCII



	- <b>comunicare</b> ai creditori l'avvenuto deposito del progetto di stato passivo.	
<u>Fino al giorno dell'udienza</u> , il curatore deve:	- <b>esaminare</b> le osservazioni e i documenti integrativi allo stato passivo e i documenti integrativi che i creditori, i titolari di diritti sui beni ed il debitore possono depositare fino a cinque giorni prima dell'udienza.	
<u>Il giorno dell'udienza di verifica</u> , il curatore deve:	- <b>partecipare</b> all'udienza di verifica in contraddittorio con i creditori presenti e formulazione (ove non fatto nel progetto di stato passivo) delle eccezioni non rilevabili di ufficio. illustrazione al Giudice delegato del progetto di stato passivo; - <b>redigere</b> verbale d'udienza.	Art. 203, c. 3 CCII
<u>Immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo</u> , il curatore deve:	- <b>comunicare</b> lo stato passivo ai creditori.	Art. 205 CCII
<u>Entro 30 giorni</u> dalla comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo, il curatore deve:	- <b>impugnare</b> i crediti ammessi.	Art. 207, c. 1 CCII
<u>Almeno 10 giorni</u> prima della data dell'udienza del giudizio di impugnazione, il curatore deve:	- <b>valutare</b> se costituirsi nel giudizio di opposizione allo stato passivo e nelle impugnazioni o revocazioni promosse da altri.	Art. 207, c. 6 CCII
<u>Entro 30 giorni</u> dalla comunicazione del decreto che ha deciso sull'opposizione allo stato passivo, il curatore deve:	- <b>valutare</b> se proporre ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sull'opposizione allo stato passivo.	Art. 207, c. 14 CCII
<u>Entro 6 mesi (o dodici)</u> dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, il curatore deve:	- <b>verificare</b> se siano o meno pervenute ulteriori domande (che saranno considerate tardive); - <b>chiedere</b> al Giudice la fissazione dell'udienza per l'esame delle domande; - <b>comunicare</b> ai creditori che hanno presentato domanda e agli ammessi la nuova data fissata.	Art. 208, c. 1 e c. 2 CCII
<u>Nel più breve tempo possibile dal ricevimento della domanda</u> , il curatore deve:	- <b>controllare</b> periodicamente l'arrivo di domande ultra-tardive; - <b>richiedere</b> al Giudice delegato di dichiarare fuori udienza inammissibili le domande trasmesse in quanto manca l'indicazione delle ragioni del ritardo, non sono offerte prove documentali né indicati altri mezzi di prova per dimostrare la non imputabilità del ritardo.	Art. 208, c. 3 CCII
<u>Nel più breve tempo possibile</u> in modo da consentire al Giudice	- <b>controllare</b> periodicamente se siano pervenute domande ultra-tardive; - <b>chiedere</b> al Giudice la fissazione dell'udienza.	Art. 208, c. 3 CCII

delegato la fissazione dell'udienza entro quattro mesi dal ricevimento della domanda, il curatore deve:		
<b>Fino a 20 giorni prima della data di udienza di stato passivo</b> , il curatore deve:	- <b>richiedere</b> l'emissione del decreto di non apertura/prosecuzione del procedimento di accertamento del passivo.	Art. 209, c. 1 CCII
<b>Nel più breve tempo possibile</b> dal decreto con cui il tribunale dispone il non darsi corso all'accertamento del passivo, il curatore deve:	- <b>comunicare</b> ai creditori del decreto di non accertamento del passivo.	Art. 209, c. 3 CCII
<b>ESERCIZIO DELL'IMPRESA DEL DEBITORE</b>		
<b>In ogni momento, quando non sia stato autorizzato nella sentenza di apertura</b> , il curatore deve:	- <b>proporre</b> al Giudice delegato di autorizzare l' <b>esercizio dell'impresa</b> (qualora rilevi che la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori).	Art. 211, c. 2 CCII
<b>Ogni 3 mesi durante il periodo di esercizio dell'impresa</b> , il curatore deve:	- <b>convocare</b> il Comitato dei creditori per informarlo sull'andamento della gestione e sull'opportunità di continuare l'esercizio.	Art. 211, c. 4 CCII
<b>Ogni 6 mesi, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio</b> , il curatore deve:	- <b>depositare</b> un rendiconto delle attività; - <b>depositare</b> relazione al Giudice delegato e al Comitato dei creditori circa la sopravvenienza di circostanze che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio.	Art. 211, c. 6 CCII
<b>In ogni momento, anche prima della presentazione del programma di liquidazione</b> , il curatore deve:	- <b>proporre</b> al Giudice delegato di autorizzare l'affitto dell'azienda o rami della stessa.	Art. 212, c. 1 CCII
<b>Quando è stato autorizzato dal Giudice delegato</b> , il curatore:	- <b>richiedere</b> importo di stima, pubblicità e procedure competitive per procedere all'affitto di azienda.	Art. 212, c. 2 CCII
<b>PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE</b>		
<b>Entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario</b> , e in ogni caso <b>non oltre 150 giorni dall'apertura della</b>	- <b>predispone</b> il programma di liquidazione.	Art. 213 c. 1 CCII
	- <b>richiedere</b> l'autorizzazione al Comitato dei Creditori per non inventariare beni non convenienti ( <i>appena possibile</i> );	Art. 213, c. 2 CCII

<b>liquidazione</b> giudiziale, il curatore deve:	- <b>notificare</b> l'istanza e la relativa autorizzazione del Comitato dei creditori ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e <b>darne comunicazione</b> ai creditori i quali possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.	
<b>Nel più breve tempo</b> possibile dalla data di redazione, il curatore deve:	- <b>trasmettere</b> il programma di liquidazione al Giudice delegato in modo che ne autorizzi la sottoposizione al Comitato dei creditori.	Art 213, c. 7 CCII
<b>Entro 12 mesi</b> dall'apertura della procedura, il curatore deve:	- <b>compiere</b> il primo esperimento di vendita e <b>iniziare</b> le attività di recupero dei crediti (salvo differimento del Giudice con decreto).	Art. 213, c. 5 CCII
<b>Entro 5 anni (7 in casi eccezionali)</b> dalla data di apertura della liquidazione il curatore deve:	- <b>terminare</b> l'attività liquidatoria.	Art. 213, c. 5 CCII
<b>In esecuzione del programma di liquidazione</b> , il curatore deve:	- <b>richiedere</b> la nomina del delegato alla vendita o effettuare egli stesso la vendita e gli altri atti di liquidazione con attuazione delle procedure competitive tramite il portale delle vendite pubbliche, (salvo che il Giudice delegato non disponga la vendita secondo le norme del Codice di procedura civile).	
<b>In esecuzione della vendita</b> , il curatore deve:	- <b>intimare</b> all'asporto dei beni mobili presenti nell'immobile aggiudicato.	
<b>Entro l'anno</b> , il curatore deve:	- <b>effettuare</b> almeno tre esperimenti di vendita degli immobili.	
<b>Entro 15 giorni</b> dalla data di formulazione della richiesta da parte del potenziale acquirente, il curatore deve:	- <b>far visitare</b> l'immobile da parte dei potenziali acquirenti.	Art. 216, c. 2 CCII
<b>In esecuzione della vendita</b> , il curatore deve:	- <b>richiedere</b> al Giudice delegato di intimazione all'asporto dei beni mobili presenti nell'immobile aggiudicato.	
<b>Prima del completamento delle operazioni di vendita</b> , il curatore deve:	- <b>avisare</b> i creditori iscritti.	
<b>Almeno 30 giorni prima dalla data di vendita</b> , il curatore deve:	- <b>effettuare</b> la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche.	Art. 216, c. 5 CCII
<b>Entro 5 giorni dalla data del trasferimento</b> , il curatore deve:	- <b>depositare</b> in cancelleria gli atti della vendita.	Art. 216, c. 9 CCII

<b>Se alla data di apertura della liquidazione</b> sono pendenti procedure esecutive, il curatore può:	- <b>valutare</b> il possibile subentro nelle procedure esecutive in corso o la proposizione dell'istanza per la dichiarazione d'improcedibilità.	Art. 216, c. 10 CCII
<b>Nel più breve tempo possibile</b> dopo il <b>trasferimento</b> e <b>pagamento del prezzo</b> il curatore deve:	- <b>richiedere</b> al Giudice delegato del decreto di cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.	Art. 217, c. 2 CCII
<b>RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO</b>		
<b>Ogni qual volta l'entità dell'attivo e del passivo consentano una ripartizione in misura apprezzabile</b> , il curatore deve:	- <b>trasmettere</b> ai creditori, compresi quelli per i quali è in corso un giudizio di impugnazione dello stato passivo, <b>un prospetto delle somme disponibili</b> ;	Art. 220, c. 1 CCII
	- <b>trasmettere</b> ai creditori, compresi quelli per i quali è in corso un giudizio di impugnazione dello stato passivo, <b>un progetto di riparto</b> .	
<b>Quando si prospetta la possibilità di una ripartizione in misura apprezzabile</b> , il curatore deve:	- <b>trasmettere</b> ai creditori il progetto di riparto parziale.	Art. 220, c. 1 CCII
Il curatore deve:	- <b>interpellare</b> i creditori che hanno proposto impugnazione allo stato passivo per appurare se intendano o meno rilasciare fideiussione con le caratteristiche di cui al comma 2 dell'art. 220 CCII;	Art. 220, c. 2 CCII
	- <b>interpellare</b> i creditori aventi diritto al riparto la cui soddisfazione è condizionata dall'esito dell'impugnazione di altri crediti;	
	- <b>effettuare</b> un accantonamento generale per le spese future e gli accantonamenti specifici in favore dei creditori elencati nell'art. 217.	Art. 227, c. 1 CCII
<b>Decorso il termine 15 giorni</b> dalla comunicazione ai creditori <b>senza che siano stati proposti reclami</b> , il curatore deve:	- <b>richiedere</b> al Giudice delegato di dichiarare esecutivo il progetto di riparto.	Art. 220, c. 4 CCII
<b>Decorso il termine 15 giorni</b> dalla comunicazione ai creditori <b>in caso di reclami</b> , il curatore deve:	- <b>richiedere</b> al Giudice delegato di dichiarare esecutivo il progetto di riparto previo accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione, salvo rilascio di fideiussione.	Art. 220, c. 5 CCII
<b>In qualunque momento</b> , il curatore può:	- <b>predisporre</b> e <b>tenere</b> un conto autonomo delle vendite (conti speciali) con analitica indicazione delle entrate e delle uscite.	Art. 223, c. 3 CCII
<b>A seguito del piano di ripartizione</b> , il curatore deve:	- <b>provvedere</b> al pagamento delle somme assegnate ai creditori aventi diritto nei modi stabiliti dal Giudice delegato.	Art. 230, c. 1 CCII

<b>Se prima della ripartizione</b> i crediti ammessi sono stati ceduti o sia intervenuta una surroga, il curatore deve:	- <b>provvedere</b> a rettificare formalmente lo stato passivo esecutivo attribuendo le relative quote ai cessionari.	Art. 230, c. 2 CCII
<b>Dopo l'approvazione del conto di gestione</b> , il curatore deve:	- <b>trasmettere</b> ai creditori il progetto di riparto finale con le stesse modalità del riparto parziale.	Art. 232, c. 1 CCII
Il curatore deve:	- <b>depositare</b> le somme destinate ai creditori condizionali, ove la condizione non si sia ancora verificata;	Art. 232, c. 2 CCII
	- <b>depositare</b> le somme destinate ai creditori irreperibili;	Art. 232, c. 4 CCII
	- <b>procedere</b> ai riparti supplementari delle somme incamerate dai giudizi e dei residui degli accantonamenti, secondo le direttive del tribunale;	Art. 234, c. 4 e c. 6 CCII
<b>Entro 5 anni</b> dal deposito, il curatore deve:	- <b>predisporre</b> il riparto supplementare delle somme depositate per gli irreperibili e non reclamate dagli aventi diritto.	Art. 232, c. 5 CCII
<b>SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA</b>		
<b>Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva</b> , il curatore deve:	- <b>presentare</b> istanza al Giudice delegato per la modifica dello stato passivo.	Art. 228 CCII
<b>RENDICONTO DEL CURATORE</b>		
<b>Terminata la liquidazione dell'attivo</b> e prima del riparto finale e in ogni caso di cessazione dell'incarico, il curatore deve:	- <b>presentare</b> il conto della gestione.	Art. 231, c. 1 CCII
<b>Nel più breve tempo possibile</b> dalla comunicazione della fissazione udienza, il curatore deve:	- <b>comunicare</b> ai creditori la fissazione dell'udienza di discussione del rendiconto e trasmettere agli stessi la copia del rendiconto con avviso che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza, con le modalità di cui all'art. 201, c. 2 CCII.	Art. 231, c. 3 CCII
<b>Dopo la chiusura anticipata</b> della procedura, il curatore deve:	- <b>presentare</b> un conto della gestione supplementare all'esito delle cause pendenti.	Art. 234, c. 6 CCII

CHIUSURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE		
<b>In caso di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale,</b> il curatore deve	- <b>richiedere</b> la chiusura della procedura la liquidazione giudiziale quando ricorre una delle fattispecie indicate nelle lettere di cui al primo comma art. 233.	Art. 233, c. 1 CCII
	- <b>convocare</b> l'assemblea ordinaria dei soci di società di capitali, nei casi di chiusura ai sensi delle lettere a) e b) primo comma, per le delibere ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione;	Art. 233, c. 2 CCII
	- <b>richiedere</b> la cancellazione della società dal registro imprese nei casi di chiusura ai sensi lettere c) e d) primo comma.	
<b>Quando ricorre l'ipotesi di chiusura di cui alla lett. c), c. 1 art. 233 CCII e sono ancora in corso giudizi di cognizione o esecutivi attivi,</b> il curatore deve:	- <b>richiedere</b> la chiusura della procedura in pendenza di giudizi attivi.	Art. 234, c. 1 CCII
Il curatore deve:	- <b>seguire</b> le cause pendenti senza chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese;	Art. 234, c. 6 CCII
	- <b>chiedere</b> al tribunale l'archiviazione della procedura ( <i>alla definizione delle cause in corso e dopo l'ultimo riparto supplementare</i> );	Art. 234, c. 7 CCII
	- <b>convocare</b> l'assemblea quando sono estinti tutti i crediti e pagate le spese ordinarie della società di capitali per le delibere ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione;	Art. 234, c. 8 CCII
	- <b>richiedere</b> la cancellazione dal registro delle imprese quando non ricorrono le condizioni di cui alla voce che precede (entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione).	